

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/07/2025 n. 883

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 32 DELLA L. N. 47 DEL 28.02.1985 E SS.MM.II. - OPERE EDILIZIE ABUSIVE RELATIVE A DUE TETTOIE E LOCALE TECNICO IN VIA DELLE GINESTRE, 17, NELLA FRAZIONE DI MARCELLI - COMUNE DI NUMANA - SIG.A SCHIAVI MADDALENA ORA SIG. MUGGIA ATTILIO - CONDONO EDILIZIO PROT. N. 3814 DEL 1986 - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di NUMANA con nota prot. n. 1553 del 24/01/2025, acquisita al ns. prot. al n. 3066 del 24/01/2025, ha trasmesso la documentazione inerente alle opere abusive eseguite in VIA DELLE GINESTRE, 17, NELLA FRAZIONE DI MARCELLI, dalla Sig.ra SCHIAVI MADDALENA ora Sig. MUGGIA ATTILIO, per il previsto nulla osta di cui all'art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la nota prot. n. 3294 del 27/01/2025 con la quale la scrivente Unità Operativa ha comunicato al Comune ed al richiedente Sig. Muggia Attilio l'avvio del procedimento, che si doveva concludere entro il 23/07/2025;

DATO ATTO che, con la medesima nota di avvio, si è ritenuto opportuno sospendere il procedimento per richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quella pervenuta in allegato all'istanza;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta con nota prot. n. 3430 del 21/02/2025 nostro prot. n. 6814 del 21/02/2025;

DATO ATTO che, in base alla sospensione pari a gg. 25, il procedimento doveva concludersi entro il 17/08/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 21474 del 21/05/2025, redatta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., dal Responsabile del procedimento, Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV, dalla quale risulta quanto segue:

Che "la domanda di condono è stata presentata dal Comune di Numana in data 16/04/1986 con prot. n. 3814 e pertanto entro il termine previsto dalla Legge n. 47/85 e ss.mm.ii.;

- le opere abusive in oggetto sono state eseguite nel 1975, come risulta dai modelli di condono e dichiarazione di rito;*
- gli abusi sono stati realizzati su un'area che nel P.R.G. vigente del Comune di Numana, ricade in "zona B – sottozona B1 – sature consolidate, Artt. 23 - 24 delle NTA";*
- l'area su cui si trova la costruzione oggetto di condono è gravata dai vincoli:*
 - Art. 142 lettera f) D.lgs. 42/2004 - Parco del Conero;*
 - Art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 42/2004, AN03 – D.M. 31/07/1985 – Promontorio Monte Conero;*
 - Zona PAI R3 P3 rischio frana. F-13-0021.*

Vista la documentazione presentata, composta da:

- 1) Domanda di sanatoria prot. n. 1553 del 24/01/2025 (ns. prot. n. 3066 del 24/01/2025);*
- 2) Modelli di condono e dichiarazioni di rito;*
- 3) Relazione tecnica, datata Gennaio 2025;*
- 4) Certificato di idoneità statica, datato 14/01/2025;*
- 5) Documentazione fotografica;*
- 6) Stralcio PRG e relative NTA, corografia;*
- 7) Documentazione di avvenuta variazione catastale;*
- 8) Elaborato grafico di rappresentazione delle opere abusive: piante, prospetti e sezioni – Stato di Fatto e di Condono;*
- 9) Calcolo superfici e volumi.*

Integrazioni prot. 3430 del 21/02/2025, ns. prot. n. 6814 del 21/02/2025:

10) *Referto urbanistico rilasciato dal Comune di Numana, datato 24/01/2025;*

11) *Relazione paesaggistica.*

Le opere oggetto di condono riguardano la realizzazione dei seguenti manufatti:

- *un locale tecnico ripostiglio, sulla corte di un edificio di civile abitazione, con struttura in muratura intonacata e tinteggiata e copertura ad una sola falda con manto in coppi. Le dimensioni del corpo di fabbrica sono di ml. 5,15 x 4,00;*
- *una tettoia di collegamento tra l'edificio principale ed il locale ripostiglio, con struttura in legno e manto in coppi. Le dimensioni in pianta sono pari a ml. 4,45 x 4,80, con altezza che varia da ml. 2,68 a ml. 3,24*
- *una tettoia adiacente all'edificio residenziale sorretta da pilastri in c.a. intonacati e tinteggiati, copertura con travi in legno e manto in coppi di altezza che varia da ml. 1,86 a ml. 3,10. Le dimensioni in pianta sono pari a ml. 8,48 x 3,90.*

Considerato che le opere realizzate, per dimensioni, caratteristiche e per l'ubicazione defilata e schermata dalla siepe perimetrale rispetto ai vari punti di osservazione esterni all'area, non modificano in misura significativa il contesto paesaggistico di riferimento, costituito dal galassino del Promontorio del Conero.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di esprimere parere favorevole al condono e quindi il mantenimento delle opere, identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 2 part. 551, in quanto si integrano con il contesto paesaggistico oggetto di tutela.”.

RICHIAMATA la nota prot. n. 21474 del 21/05/2025 con cui la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di NUMANA, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il **parere favorevole** della Soprintendenza fatto pervenire con nota prot. n. 9777 del 04/07/2025, registrata al ns. prot. al n. 27538 del 07/07/2025, che si allega al presente atto e considerata la natura obbligatoria e vincolante del citato parere;

RICHIAMATA la Circolare Ministeriale dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici prot. n. SG/113/2351/99 del 27.09.1999 dove si evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – del 07.06.1999 n. 20/99 ha stabilito che:
“L’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo”;

RITENUTO, pertanto, di esprimere, per le motivazioni sopra esposte, **parere favorevole** al condono edilizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 della L. 47/1985;

VISTI:

- l’art. 32 della Legge 28.02.1985 n. 47 *“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”;*
- l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* e ss.mm.ii.;
- l’art. 2 punto 46 della Legge 23.12.1996, n. 662 **“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;**
- l’art. 3 della Legge Regionale 10.08.1998 n. 33 *“Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;*
- il D.M. Beni Culturali e Ambientali 26.09.1997 *“Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”;*
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;*
- il *Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all’Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 801 del 23/06/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 settembre

2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

DETERMINA

- I. Di esprimere, per le motivazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47/1985 e dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, **PARERE FAVOREVOLE** al condono delle opere edilizie: *DUE TETTOIE E LOCALE TECNICO*, abusivamente realizzate nel Comune di NUMANA in VIA DELLE GINESTRE 17, FRAZIONE MARCELLI, dalla Sig.ra SCHIAVI MADDALENA ora Sig. MUGGIA ATTILIO, secondo l'istanza trasmessa con nota prot. n. 1553 del 24/01/2025, ns. prot. n. 3066 del 24/01/2025, integrata con nota prot. 3430 del 21/02/2025 nostro prot. n. 6814 del 21/02/2025, in accordo al parere istruttorio della Provincia di Ancona trascritto integralmente in narrativa, e dell'allegato parere della Soprintendenza prot. 9777 del 04/07/2025, parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento, che qui si intendono riportati.
- II. Di invitare il Comune di NUMANA, quale Amministrazione competente, a comunicare alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino la stima completa dell'ammontare dell'indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- III. Di invitare il Comune stesso, quale Ente delegato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/1998, ad applicare la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.

- IV. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, all'Ente PARCO REGIONALE DEL CONERO, al Comune di NUMANA ed al richiedente.
- V. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area “Governo del Territorio” del Settore IV.

Ancona, 09/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.02

Fascicolo 2025/800